

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.11.2003, Prejanò Cesare conveniva dinanzi al Tribunale di Torino l'INPS ed esponeva di essere titolare di pensione di inabilità a sensi dell'art. 2 della Legge n. 222.1984; aveva inoltre ottenuto l'assegno di accompagnamento ex art. 5 della stessa legge. Nel marzo 2000 l'erogazione dell'assegno di accompagnamento era stata sospesa e dal marzo 2001 l'INPS aveva iniziato ad effettuare una trattenuta sulla pensione di inabilità; ciò era dovuto al fatto, comunicato peraltro verbalmente, che nel 1999 era stata riconosciuta all'attore l'invalidità civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento a sensi della Legge n. 118.1971. Poiché l'importo dell'indennità di accompagnamento era superiore a quello dell'assegno di accompagnamento ex art. 5 della Legge n. 222.1984, quest'ultimo gli era stato revocato con la decorrenza originaria. Previa costituzione dell'INPS, il quale sosteneva la correttezza del proprio operato, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando irripetibile la prestazione già fruita e condannando l'INPS alla restituzione delle somme trattenute.

2. Proponeva appello l'INPS. Resisteva il Prejanò. La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- la revoca dell'assegno di accompagnamento di cui al citato art. 5 della Legge n. 222.1984 è legittima, perché (art. 5 comma 1 lett. 'c' della legge stessa) il ricorrente fruisce di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatorie e di assistenza sociale;

- l'indebito deve peraltro essere qualificato di tipo <previdenziale>, perché l'assegno di accompagnamento è strettamente correlato alla pensione di inabilità, che è prestazione pensionistica;
 - la ripetibilità di tale indebito deve essere esclusa a sensi dell'art. 38 della Legge n. 448.2001, in quanto l'attore non ha superato nel 2000 il limite di reddito di Euro 8263,31;
 - la tesi dell'INPS, secondo la quale l'assegno di accompagnamento ha natura assistenziale, non è da condividere, perché l'assegno di accompagnamento costituisce un'integrazione del trattamento pensionistico;
 - che la prestazione non sia reversibile non costituisce ostacolo alla suddetta qualificazione.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS deducendo un motivo. Prejanò Cesare è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 5 della Legge n. 222.1984, 1 della Legge n. 18.1980 e 38 della Legge n. 448.2001, nonché vizio di motivazione: la Corte di Appello ha erroneamente qualificato come <pensionistico > l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 5 sopra citato, sulla base di un unico elemento, vale a dire la correlazione con la pensione di inabilità ex art. 2 della ripetuta Legge n. 222.1984. Ma tale assegno ha una sua

disciplina autonoma, viene concesso dopo e distintamente dalla pensione di inabilità, la sua misura è fissa e presuppone un preciso requisito sanitario, è alternativo all'assistenza personale prestata da istituti di cura o di assistenza. La domanda per conseguire l'assegno in questione è autonoma; l'assegno non è reversibile. In definitiva, trattasi di prestazione assistenziale e comunque non pensionistica, con conseguente inapplicabilità del regime dell'irripetibilità applicato dalla Corte di Appello.

5. Il ricorso è infondato. Si premette che sulla specifica questione dibattuta nel presente processo non risultano precedenti identici di questa Corte di Cassazione e la giurisprudenza citata nel ricorso fa riferimento ad altre problematiche più o meno affini.

Esaminando le sentenze di questa Corte, non massimate, le quali presentano qualche punto di contatto con la presente fattispecie, si rileva che la sentenza n. 7358.2005 si occupa della ripetibilità del trattamento pensionistico di inabilità e dell'assegno di accompagnamento corrisposti dal Ministero dell'Interno, ripetibilità che conferma alla luce dell'art. 52 della Legge n. 88.1989, affermando la non vigenza di un principio generale di irripetibilità delle prestazioni assistenziali. Anche la sentenza n. 20992.2004 conferma l'esistenza di limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non sussistono per l'indebito assistenziale. La sentenza n. 12406.2003, inerente ad indennità di accompagnamento erogata dalla Prefettura, prende atto che manca una disciplina di carattere generale derogatoria dell'art. 2033 Codice Civile in relazione ad una fattispecie in cui gli enti erogatori sono diversi: INPS e Ministero dell'Interno. La sentenza n. 4094.2009, occupandosi di un caso in cui erano stati erogati sia l'assegno per assistenza personale continuativa a carico dell'INAIL e

indennità di accompagnamento riconosciuta dalla Prefettura, ha dichiarato l'irripetibilità delle somme percepite.

6. Nella presente fattispecie, deve ritenersi che, una volta riconosciuta la non cumulabilità fra assegno di accompagnamento ex art. 5 della Legge n. 222.1984 e indennità di accompagnamento a sensi della Legge n. 118.1971 (questione sulla quale non vi è stata impugnazione) occorre accertare se il primo beneficio (assegno) costituisca una prestazione pensionistica, soggetta a ripetizione di indebito a determinate condizioni (puntualmente escluse dalla sentenza di appello) ovvero prestazione assistenziale.

7. La risposta è nel senso che trattasi di prestazione pensionistica a carattere previdenziale. L'art. 38 comma 7 della Legge n. 448.2001 dispone che nei confronti dei soggetti i quali hanno percepito indebitamente <prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia> non si fa luogo a recupero dell'indebito a determinate condizioni. *L'assegno di cui all'art. 5 della Legge n. 222.1984, denominato assegno di accompagnamento, costituisce una integrazione della pensione di inabilità ovvero quota pensionistica che va ad integrare tale pensione; presuppone la qualità di lavoratore del percipiente ed un pregresso rapporto assicurativo contro l'invalidità. E' erogata dall'INPS. La circostanza che l'assegno non sia reversibile non appare dirimente, in quanto il requisito della reversibilità non è essenziale ai fini della qualificazione.*

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo la controparte svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il giorno 26 gennaio 2010

IL PRESIDENTE

DOTT. GUGLIELMO SCIARELLI

Guglielmo Sciarelli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DOTT. VINCENZO DI NUBILA

Vincenzo Di Nubila

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi 26 gennaio 2010

IL CANCELLIERE

Vincenzo Di Nubila

ESONTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
RICAMBIO E DA OGNI SPESA, TASSA
O DILETTI IN SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533